



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
(Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio)

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 02/03/2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	» 3
Art. 3 - Destinatari	» 3
Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per le funzioni tecniche	» 4
Art. 5 – Gruppo di lavoro.....	» 4
Art. 6 - Calcolo del fondo per le funzioni tecniche	» 5
Art. 7 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche.....	» 6
Art. 8 - Calcolo del Fondo per l’innovazione	» 7
Art. 9 – Tempi di realizzabilità e penalità	» 7
Art. 10 - Liquidazione.....	» 7
Art. 11 – Economie	» 8
Art. 12 – Informazione e pubblicità.....	» 8
Art. 13 – Entrata in vigore	» 8
Art. 14 - Disposizioni finali	» 8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice dei Contratti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati direttamente e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3 - Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi i titolari di posizione organizzativa, nonché quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associata, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio,

3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:

- a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle

forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;

- b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- d) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva e validazione del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- e) personale della centrale unica di committenza.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Art. 5 - Gruppo di Lavoro

1. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile d'Area competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - > l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di

finanziamento;

- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile d'Area competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento venga svolto dal Responsabile stesso.

5. Il Responsabile dell'Area interessata, compatibilmente con le dotazioni dell'Ente e con le norme in materia di incompatibilità nel conferimento degli incarichi, in sede di costituzione del gruppo di lavoro, favorisce l'applicazione del principio di rotazione.

Art. 6 - Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche

1. Sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi, con esclusione degli acquisti di beni di consumo, delle manutenzioni, degli affidamenti diretti e dei lavori in amministrazione diretta.
2. Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri, tenendo conto dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

ENTITA' DEL FONDO PER I LAVORI

Importo posto a base di gara (in euro)	Peso
Fino a 500.000	1
Da 500.001 a 1.000.000	0,95
Da 1.000.001 a 2.000.000	0,90
Da 2.000.001 a 5.000.000	0,85
Oltre 5.000.000	0,80

ENTITA' DEL FONDO PER I SERVIZI

Importo posto a base di gara (in euro)	Peso
Fino a 50.000	1
Da 50.001 a 100.000	0,95
Da 100.001 a 150.000	0,90
Da 150.001 a 209.000	0,85
Oltre 209.000	0,80

ENTITA' DEL FONDO PER LE FORNITURE

Importo posto a base di gara (in euro)	Peso
Fino a 50.000	1
Da 50.001 a 100.000	0,95
Da 100.001 a 150.000	0,90
Da 150.001 a 209.000	0,85
Oltre 209.000	0,80

L'ammontare del compenso attribuibile come incentivo al personale è calcolato con la seguente formula: **2 x 80% x Peso.**

Art. 7 - Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche

1. L'effettiva erogazione del fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito riportate, avverrà con l'atto di liquidazione secondo la tempistica di cui al successivo art.10.
2. Il fondo è ripartito dal responsabile competente, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura tra il personale di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento.
3. La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:

Responsabile del procedimento e supporto: 35%

- Responsabile del procedimento 25 % e personale di supporto: 10%;

Programmazione degli interventi: 10%

- Gruppo di lavoro programmazione degli interventi: 10%;

Verifica preventiva dei progetti: 10%

- Progetto preliminare: 2%;
- Progetto definitivo: 3%;
- Progetto esecutivo: 5%;

Redazione Bandi, capitolati, procedure di gara, contratti: 5%;

Direzione lavori o direzione dell'esecuzione: 20%

- Direzione dei lavori o dell'esecuzione: 15%;
- Ufficio direzione lavori o dell'esecuzione: 5%;

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:5%;

Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità: 10%;

Centrale di Committenza: 5%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà al comune e verrà destinato secondo quanto previsto dall'art.113 del

codice degli appalti.

Le quote parti della predetta somma corrispondente a prestazioni che non sono svolte da dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie.

Art. 8 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del 2% dell'importo posto a base d'asta per i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento è destinato a:

- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/ 1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 9 - Tempi di realizzabilità e penalità

1. Le funzioni tecniche conferite a dipendenti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale negli obiettivi degli atti di programmazione nonché secondo il cronoprogramma redatto dal Responsabile.

2. Il mancato rispetto dei tempi fissati non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal Responsabile competente, comporterà una deduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

4. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono proporzionati all'esito della valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in ordine alle attività di controllo di cui all'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Prima della liquidazione degli incentivi, l'OIV trasmette apposito verbale nel quale viene attestato il livello di conseguimento delle suddette attività.

Art. 10 - Liquidazione

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il restante 50% è erogato successivamente al collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità per i servizi e le forniture;

2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal Responsabile competente, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

3. In sede di liquidazione dovrà essere accertato che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non superino l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano, prioritariamente, la quota del fondo per l'innovazione.

4. La liquidazione è disposta dal Responsabile dell'Area e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.

Art. 11 – Economie

Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di bilancio.

Art. 12 - Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, del conferimento degli incarichi e dei corrispondenti incentivi di cui al presente regolamento, mediante pubblicazione dei relativi atti nel proprio Sito web, nelle sezioni "Albo pretorio on line" e "Amministrazione Trasparente".

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.